

ACCORDO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI

tra:

- ✚ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Provinciale di Torino
- ✚ Provincia di Torino
- ✚ A.S.L.TO5 – Nichelino – Candiolo – None - Vinovo
- ✚ Consorzio Intercomunale Servizi Assistenziali – C.I.S.A. 12
- ✚ Comune di Nichelino
- ✚ Comune di Candiolo
- ✚ Comune di None
- ✚ Comune di Vinovo
- ✚ Direzione Didattica Statale I Circolo di Nichelino
- ✚ Direzione Didattica Statale II Circolo di Nichelino
- ✚ Direzione Didattica Statale III Circolo di Nichelino
- ✚ Direzione Didattica Statale IV Circolo di Nichelino
- ✚ Istituto Comprensivo Candiolo
- ✚ Istituto Comprensivo Vinovo
- ✚ Istituto Comprensivo None
- ✚ Scuola Secondaria di 1° grado “A. Manzoni” di Nichelino
- ✚ Scuola Secondaria di 1° grado “via Sangone” di Nichelino
- ✚ Istituto di istruzione Superiore “E. da Rotterdam” di Nichelino
- ✚ Istituto di istruzione Superiore “Maxwell” di Nichelino
- ✚ ENGIM Piemonte di Nichelino
- ✚ I.A.L. CISL Piemonte di Nichelino
- ✚ Scuola dell'infanzia paritaria “San Matteo” di Nichelino
- ✚ Scuola dell'infanzia paritaria “Regina Mundi” di Nichelino
- ✚ Scuola dell'infanzia paritaria “Stupinigi”
- ✚ Scuola dell'infanzia paritaria “Villa di Montpascal” di Candiolo

PREMESSA

Il presente Accordo di programma viene approvato secondo le disposizioni di legge e regolamentari in vigore fino a gennaio 2010 e in vigore dell'accordo saranno apportate le modifiche proposte dal Gruppo di Monitoraggio in applicazione delle nuove modalità contenute nella D.G.R. 01/02/2010 n°34 – 13176, in quanto questo provvedimento sarà applicabile a partire dall'anno scolastico 2011/12.

L'Accordo di Programma è lo strumento attraverso il quale si realizza un adeguato coordinamento interistituzionale finalizzato a sostenere e promuovere l'integrazione della persona con disabilità allo scopo di realizzare il suo “progetto di vita”.

Al fine di garantire la qualità dell'integrazione scolastica e formativa sono definiti i luoghi, gli strumenti di programmazione e di verifica, i tempi e le responsabilità di ciascuno. Al processo di integrazione tra i sistemi (scuola, sanità, enti locali) collaborano attivamente tutte le figure professionali, ponendo al centro gli alunni disabili, il loro benessere e la loro formazione, riconoscendo la famiglia parte integrante di tale percorso di integrazione.

Tutti gli operatori sono chiamati a condividere responsabilmente percorsi che implicano particolari adattamenti e flessibilità, per poter rispondere alla complessità dei “bisogni educativi speciali”.

Emerge pertanto la necessità di un lavoro integrato, di rete, a livello prima interistituzionale e poi professionale, come peraltro indicato dalla legge 104/92.

L'integrazione delle diverse professionalità si evidenzia nella definizione del Progetto Educativo Individualizzato, che diventa elemento di qualità là dove sono definite responsabilità nella realizzazione degli interventi.

Il presente Accordo, partendo dalla verifica dell'andamento dei servizi frutto di una pluriennale collaborazione tra l' A.S.L.TO5, il C.I.S.A. 12, il Comune di Nichelino e il Sistema Scuole Nichelino in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, intende formalizzare e, dove possibile, migliorare le sinergie tra i vari Enti coinvolti, attraverso una logica di rete da realizzarsi attraverso modalità concrete e condivise di lavoro.

L'accordo si basa sui seguenti principi fondanti:

1. gli interventi, pensati e realizzati in una logica di continuità, sono rivolti agli alunni disabili o con esigenze educative speciali per promuovere il benessere e il "successo formativo", favorire il pieno sviluppo delle loro capacità, valorizzare la loro presenza come risorsa anche per il gruppo classe, contribuire alla realizzazione del progetto di vita;
2. individuazione delle competenze, delle attribuzioni in materia, delle risorse degli Enti firmatari, dei livelli delle prestazioni e degli impegni da definirsi in modo univoco e inequivocabile;
3. necessità di garantire un raccordo e una mediazione tra le azioni concordate tra gli Enti e le Istituzioni firmatarie per l'utilizzo contemporaneo di risorse plurime e, in particolare, di competenze diverse: pedagogiche, didattiche, sanitarie, sociali;
4. utilizzo, quale metodologia prioritaria, della relazione tra coloro che intervengono con il soggetto e nelle situazioni, con parità di ascolto e di parola, con tempi e compiti reciproci, con impegno nel rivedere l'intervento attuato;
5. promuovere ed attivare il monitoraggio, la verifica, la valutazione del livello di integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, anche attraverso indicatori di efficacia e qualità dei servizi resi e con il coinvolgimento dell'utenza.

FINALITA'

Il presente Accordo si propone di garantire alle persone con disabilità servizi ed interventi integrati, quanto più possibile adeguati alle potenzialità di crescita e alle esigenze specifiche di ciascuno.

Poiché il diritto del soggetto con disabilità allo sviluppo della persona, al perseguimento della maggiore autonomia possibile e alla più ampia partecipazione alla vita sociale diventa tanto più concreto quanto più i servizi sono accessibili e mirati e quanto più gli interventi sono coordinati tra loro, assicurati in modo continuativo ed integrato, organizzati in modo tempestivo, flessibile e rapportato al bisogno, tutti gli Enti firmatari del presente accordo si impegnano a:

- favorire la piena integrazione nella scuola dell'alunno con disabilità, promuovendo lo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione, riconoscendo e stimolando le sue capacità di apporto alla società a prescindere dalle possibilità psicofisiche individuali;
- garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità;
- promuovere la continuità di sviluppo durante tutto l'iter formativo e della frequenza scolastica attraverso un impegno specifico, individuando tempi, metodologie, strumenti attraverso i quali effettuare il corretto e fluido passaggio della documentazione/informazione tra i diversi ambiti di competenza;
- attivare azioni volte a favorire un corretto orientamento scolastico e professionale, che siano funzionali alle abilità residue attitudinali dell'alunno con disabilità, ottimizzando le risorse disponibili;
- favorire la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi;
- favorire la piena integrazione dell'alunno con disabilità nella famiglia e nella società;
- garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità;
- attuare interventi precoci atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione;
- definire le modalità di collegamento tra i progetti educativo, riabilitativo e di socializzazione stilati sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato;
- organizzare, nell'ambito delle competenze di ciascun Ente firmatario, momenti di formazione e aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nel processo di inserimento e integrazione;

- promuovere iniziative congiunte di verifica sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi definiti;
- tendere al mantenimento di un livello omogeneo dei servizi attivati in base al presente accordo, sull'intero ambito territoriale interessato, ed al miglioramento dell'efficacia degli interventi.

Il perseguimento delle finalità suesposte implica un percorso comune e costituisce punto di riferimento per ciascun Ente firmatario ai fini del mantenimento degli impegni assunti, con una costante attenzione alle esigenze del soggetto con disabilità alla sua famiglia.

E' altresì sostenuto il rapporto con il terzo settore per l'attivazione di interventi di arricchimento delle possibilità di esperienza per i soggetti con disabilità, nell'ambito di ciascun progetto.

OBIETTIVI

L'obiettivo prioritario è quello di favorire la crescita della competenza relazionale e comunicativa dei soggetti con disabilità, in particolare nei confronti dei soggetti con forti difficoltà legate alla gravità dell'handicap, verso gli altri e la realtà.

Per tendere a tale obiettivo occorre:

- garantire priorità alle situazioni riconosciute come gravi;
- attivare modalità di lavoro interdisciplinare che utilizzino come strumento prioritario il lavoro di equipe, attraverso le figure professionali individuate da ogni Ente, e il Piano Educativo Individualizzato, per qualunque inserimento durante il percorso scolastico dalla scuola dell'infanzia alla Secondaria di 2°;
- attivare modalità di lavoro interdisciplinare per gli inserimenti che coinvolgono la Formazione Professionale nei "percorsi integrati";
- favorire un rapporto di collaborazione con la famiglia dell'alunno diversamente abile, che si attui attraverso un costante coinvolgimento della medesima nella definizione e nell'attuazione del percorso di integrazione scolastica e sociale più idoneo alla persona;
- utilizzare in modo ottimale le strutture, i servizi e le diverse figure professionali.

Art. 1 - Beneficiari

1. Vengono individuati, come soggetti aventi diritto, i bambini e gli alunni con disabilità.
2. E' riconosciuto come tale chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e/o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella della relazione, la situazione assume connotazioni di gravità.
3. La legge regionale introduce quali ulteriori destinatari "allievi con necessità educative speciali". La Regione Piemonte con D.G.R. 18 - 10723 del 9.02.2009 e D.G.R. 13-10889 del 2-03.2009 ha individuato le tipologie dei disturbi di apprendimento o di situazione di disagio, per le quali possono essere previsti progetti educativi speciali (art.15 LR 28/2007).

Art. 2 - La famiglia

1. La famiglia o l'esercente la potestà genitoriale è titolare primaria del "Progetto di vita" e tutti gli Enti coinvolti nell'Accordo di programma privilegeranno la collaborazione con essa.
2. La famiglia va interpellata, consultata, coinvolta e sostenuta nella definizione del percorso di integrazione scolastica e sociale più idoneo al singolo soggetto con disabilità.
3. La famiglia, salvo i casi eccezionali di specifiche valutazioni del Tribunale per i Minorenni, é titolare di ogni decisione: essa provvede alla segnalazione dell'alunno e collabora con i docenti e con gli operatori alla definizione del progetto educativo riguardante l'alunno con disabilità. Tale collaborazione é essenziale in quanto configura un percorso ed una crescita

comune famiglia alunno, insegnante, pediatra di libera scelta e/o specialista, rispetto alla situazione iniziale ed alla sua evoluzione.

4. Gli incontri sistematici con le famiglie sono previsti a vari livelli nell'ambito del percorso progettato per ogni alunno disabile.

Art. 3 - Strumenti di attuazione dell' Accordo

1. Si individua come strumento privilegiato per l'attuazione del presente Accordo di Programma, il "Gruppo di Monitoraggio sull'Integrazione Scolastica". Tale Gruppo, di natura tecnica, è composto da un rappresentante per ciascuno dei soggetti istituzionali sottoindicati:

- 🇮🇹 Provincia di Torino
- 🇮🇹 CISA 12 - Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali
- 🇮🇹 Azienda Sanitaria Locale - ASL TO5
- 🇮🇹 1 rappresentante del Comune di Nichelino (capofila)
- 🇮🇹 1 rappresentante del Comune di Candiolo
- 🇮🇹 1 rappresentante del Comune di None
- 🇮🇹 1 rappresentante del Comune di Vinovo
- 🇮🇹 1 rappresentante per ogni grado di scuola;
- 🇮🇹 1 rappresentante delle scuole paritarie;
- 🇮🇹 1 rappresentante delle Agenzie formative

La composizione del gruppo di monitoraggio potrà essere eventualmente integrata di volta in volta a seconda delle tematiche poste all'ordine del giorno.

Il coordinamento del gruppo è attribuito al Comune di Nichelino, in qualità di Comune capofila.

E' demandata a ciascun Ente firmatario la designazione del proprio rappresentante e di un sostituto.

Il Gruppo di Monitoraggio sull'Integrazione Scolastica si riunisce di norma due volte all'anno, e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Tale Gruppo è rappresentativo e lavora con flessibilità. I suoi compiti sono i seguenti:

- promuovere, almeno una volta all'anno, la convocazione di tutti gli Enti firmatari del presente Accordo al fine di programmare in modo coordinato i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi;
- elaborare i parametri per l'effettuazione delle verifiche, da prevedere con cadenza almeno annuale, sullo stato di attuazione del presente Accordo, sulla quantità e qualità degli interventi in atto, sul livello di raggiungimento delle finalità definite, sullo stato delle risorse reali e potenziali in relazione alla dimensione ed alle caratteristiche della domanda di intervento;
- formulare proposte dirette agli Enti rappresentati, in ordine a strategie ed interventi da attuare;
- proporre le modifiche al presente Accordo. che verranno apportate in vigore dello stesso, per adeguarlo alla D.G.R. 01/02/2010 n° 34 e ad eventuali cambiamenti normativi.

2. E' costituito, ai sensi dell'articolo 34 comma 7 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL , approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Collegio di Vigilanza. Tale collegio ha la stessa durata del presente accordo ed è composto dal Presidente della Provincia o suo delegato in qualità di presidente, da un Sindaco (o suo delegato) di ogni Comune firmatario, da un rappresentante del CISA 12, da un rappresentante dell'ASL TO5, da un rappresentante dei Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie firmatarie, da un rappresentante delle agenzie formative firmatarie.

Compiti del collegio di vigilanza sono:

- controllare l'adempimento, da parte dei firmatari, dei compiti a ciascuno derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo;
- esercitare poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta ad adempiere, adottando provvedimenti cui la parte inadempiente è obbligata, quando questi siano dovuti;

- ordinare, ove siano in futuro previsti fondi, i pagamenti il cui ammontare ed il cui stanziamento in bilancio siano espressamente indicati nel contesto dell'accordo;

Il Collegio di Vigilanza e il Gruppo di Monitoraggio potranno avvalersi della consulenza del GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) di cui all'art. 15 della L. 104/92. Sull'attuazione dell'accordo, le relazioni di verifica elaborate dal GLIP saranno trasmesse al Collegio di Vigilanza per l'espletamento dei compiti istituzionali al medesimo affidati.

Al Collegio di Vigilanza potranno rivolgersi i singoli Enti firmatari, al fine di richiedere specifici interventi di vigilanza.

Art. 4 - Competenze degli enti aderenti, in materia di Integrazione Scolastica

LA PROVINCIA DI TORINO

La Provincia di Torino nell'ambito delle proprie competenze si impegna a:

- a. Predisporre il piano provinciale annuale previsto dalla L.R. 28/2007 per quanto attiene l'integrazione scolastica degli allievi disabili e con E.E.S. secondo le direttive ed i fondi determinati nel piano triennale redatto dalla Regione Piemonte. In prima attuazione il piano triennale è stato redatto per il triennio 2009/2011.

Specificamente il piano provinciale deve prevedere:

- a.1 finanziamenti ai comuni riguardanti il rimborso per una quota percentuale, da quantificare annualmente dei costi di traduzione in braille o di ingrandimento per studenti ipovedenti frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado o corsi di formazione professionale rientranti nel percorso di assolvimento dell'obbligo scolastico;
- a.2 finanziamenti ai comuni, singoli o associati, a rimborso parziale dei costi di assistenza scolastica degli allievi con certificazione di disabilità e/o EES frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La percentuale verrà definita annualmente nel piano provinciale, verificando i finanziamenti trasferiti dalla Regione Piemonte. Tale percentuale di rimborso del costo sarà maggiorata se l'attività verrà svolta in forma associata corrispondente al territorio oggetto del presente accordo ed il finanziamento verrà erogato all'ente che organizza il servizio di assistenza specialistica nel tempo scuola;
- a.3 una somma da trasferire ai comuni, da definire nel piano provinciale di attuazione della legge 28/2007, quale rimborso parziale dei costi sostenuti per il trasporto scolastico degli allievi disabili nel percorso casa – scuola e ritorno frequentanti gli ordini scolastici di cui al comma precedente.
- a.4 per quanto attiene alle scuole secondarie di secondo grado la Provincia provvederà ad assegnare i fondi direttamente agli istituti scolastici, previa valutazione della documentazione sanitaria e pedagogica dei singoli allievi. Qualora i Comuni, in forma singola o associata, provvedessero all'intervento anche per gli allievi frequentanti gli istituti secondari di secondo grado, la Provincia provvederà al rimborso dei costi sostenuti per tale attività, con esclusione dei disabili solo sensoriali per i quali la legge regionale n. 1/2004 ha posto i finanziamenti in capo ai comuni. L'attività deve essere preventivamente concordata con la Provincia. Se vi fosse l'attivazione di una commissione mista sulle valutazioni dei casi, tale gruppo di lavoro sostituirebbe il preventivo assenso. Il rimborso avverrà, nella norma, per il completamento del percorso scolastico superiore entro il 18° anno di età o fino alla conclusione del percorso intrapreso. Qualora vi fossero sufficienti disponibilità finanziarie si potranno prendere in considerazione reiterazioni di percorsi scolastici del secondo ciclo di istruzione.
- a.5 il rimborso dei costi sostenuti dai comuni, singoli o associati, per la gestione diretta che indiretta, previo preventivo accordo tra enti, del trasporto specifico per gli allievi disabili frequentanti corsi di istruzione e formazione di secondo grado fino al 18° anno o all'ultimazione del percorso scolastico o formativo intrapreso;

- b. eliminare le **barriere architettoniche** nelle scuole secondarie di 2° grado di propria competenza;

- c. Promuovere **iniziative complementari e sussidiarie** all'attività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza, qualora vi siano risorse finanziarie, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche, anche in forma associata, in collaborazione con agenzie formative e del terziario sociale, finalizzati:
- all'accoglienza in ingresso dell'allievo disabile, in correlazione con i progetti di continuità previsti dalla C.M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1/1988;
 - ad interventi integrativi a sostegno del percorso didattico dello studente, anche al fine di rendere possibile l'eventuale certificazione finale di tipo ordinario del percorso di studio intrapreso;
 - a sviluppare azioni che aiutino lo studente disabile all'inserimento in percorsi universitari, lavorativi e/o integrativi della formazione acquisita o nei servizi socio assistenziali, anche con attivazione di tirocini in formazione da effettuarsi in modo integrato, coinvolgendo il locale Centro per l'impiego, durante lo svolgimento del triennio finale del percorso scolastico;
- d. fornire **arredi scolastici** idonei agli istituti secondari di secondo grado statali;
- e. riorganizzare il **trasporto pubblico** rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini disabili entro il limite delle competenze stabilite dalla Legge 19/11/1997 n. 422 e della Legge regionale 04/01/2000 n. 1;
- f. collaborare con gli altri enti nella progettazione ed attuazione di percorsi di **formazione** comune del personale addetto all'integrazione degli studenti disabili;
- g. emanare appositi bandi finalizzati all'affidamento delle **azioni formative**, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili ultradiciottenni non immediatamente occupabili;
- h. assicurare, nel contesto di detti bandi, idonee iniziative di **orientamento scolastico** di concerto con le istituzioni scolastiche, le agenzie del territorio, le famiglie, i servizi socio assistenziali del territorio e gli enti locali onde sviluppare le effettive potenzialità degli allievi disabili onde predisporre una individuazione corretta dei corsi dove inserirli e nell'ottica di un progetto di vita anche al fine di un corretto inserimento lavorativo;
- i. promuovere e favorire il raccordo e le necessarie integrazioni tra gli interventi e le azioni realizzate con il presente accordo e le azioni promosse e realizzate nell'ambito dei rispettivi piani di zona del sociale esistenti.

I COMUNI

I Comuni si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze e all'interno delle disponibilità di bilancio, a ricercare le risorse finanziarie per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità, attraverso azioni tese a:

1. assicurare agli alunni con disabilità una adeguata assistenza per l'integrazione scolastica finalizzata all'autonomia e alla socializzazione, ad integrazione dell'assistenza fornita dal personale della scuola. I fondi a ciò destinati saranno assegnati al C.I.S.A. 12 o gestiti dalle singole Amministrazioni se non delegato e utilizzati per interventi diretti da attivare nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. promuovere la formazione permanente degli operatori dei nidi;
3. farsi garanti della predisposizione, nella fase di individuazione dell'alunno con disabilità, nei tempi successivi all'iscrizione, di un piano di intervento per garantire la realizzazione del diritto allo studio, che tenga conto di tutte le informazioni raccolte dalla scuola, dal C.I.S.A. 12 e dall'A.S.L. TO5; partecipare attraverso i propri servizi alla formulazione e conduzione del "progetto di vita" con il soggetto con disabilità relativamente all'orientamento scolastico per facilitare l'inserimento lavorativo;
4. sostenere nella ripartizione dei fondi per l'assistenza scolastica gli interventi a favore degli alunni con disabilità;
5. pianificare l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo il relativo Piano comunale tramite progetti specifici e richieste di finanziamento allo Stato (L. 118/71, art. 27; D.P.R. 348/78; L. 41/86; D.M. LL.PP. 14/6/89 n. 236), garantendo comunque la fruibilità delle strutture agli alunni diversamente abili;
6. fornire trasporto specializzato gratuito per gli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo,

intendendosi per scuola dell'obbligo la scuola primaria e secondaria di I° grado (L. 118/71, art. 28 comma 1), anche per attività svolte dalla classe fuori sede, purché in orario scolastico e utilizzare i fondi a questo destinati dalla Provincia di Torino per gli allievi disabili frequentanti corsi di istruzione e formazione fino al 18° anno o all'ultimazione del percorso scolastico o formativo intrapreso. In alternativa al trasporto specializzato, il Comune può sostenere le famiglie per la gestione diretta, con l'erogazione, a loro favore, di un contributo economico. Trasporti verso Istituti Scolastici fuori dal Comune di residenza e "non" di competenza territoriale potranno essere attivati esclusivamente a fronte di progetti specifici concordati e firmati, prima dell'iscrizione per l'anno scolastico, dalle famiglie richiedenti il trasporto e dal Comune di residenza;

7. fornire alle scuole di competenza arredi scolastici idonei;
8. fornire alle scuole di competenza sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia del processo educativo degli alunni con disabilità, su segnalazione dell'Unità Multidisciplinare, eventualmente anche tramite gestione dei fondi regionali per il diritto allo studio, ad eccezione dei casi di competenza dell'Ente Provincia o del Servizio Sanitario;
9. garantire l'inserimento di bambini con disabilità negli asili nido comunali, anche con una adeguata assistenza all'integrazione sul modello scolastico;
10. inserire nel capitolato per l'appalto del servizio refezione specifica fornitura di diete particolari, ove necessario e dotarsi degli accessori eventualmente utili a rendere fruibile il pasto;
11. garantire la partecipazione alle attività educativo-ricreative, possibilmente con lo stesso personale educativo ed assistenziale assegnato durante l'anno scolastico ivi compresi, se necessari, il trasporto;
12. far conoscere e garantire l'accesso dei bambini/ragazzi alle attività extrascolastiche presenti sul proprio territorio (sportive fisico-motorio-ricreative) rivolte alla generalità dei cittadini e realizzare progetti sportivi e/o motori presso le strutture esistenti sul territorio che danno la loro disponibilità a collaborare.
13. assicurare una adeguata assistenza agli alunni con disabilità che intendono partecipare a viaggi e visite di istruzione;
14. collaborare, nel merito della continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola, con le altre istituzioni per attuare un percorso di continuità favorendo progetti di carattere sociale, culturale, sportivo con l'eventuale collaborazione di associazioni di volontariato e società sportive.

II CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI ASSISTENZIALI

Il Consorzio nell'ambito delle proprie competenze istituzionali (L. 328/2000, L.R. 1/2004)

1. partecipa, con propri operatori:
 - all'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità
 - alla predisposizione del progetto individuale della persona con disabilità così come previsto dalla normativa vigente L. 328/2000, L.R. 1/2004
2. esercita le funzioni in materia di servizi sociali, ai sensi dell'art. 8 comma 5, della L. 328/2000 e secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 1. dell'8/1/2004, in riferimento agli alunni con disabilità sensoriali.
3. gestisce sul territorio di competenza, avvalendosi del privato sociale, i servizi socio-sanitari residenziali, semiresidenziali, domiciliari, come previsto dalla D.G.R. n. 51-11389 del 23/12/2003 avente ad oggetto "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria".
4. gestisce, in collaborazione con l'ASLTO5 distretto di Nichelino, lo Sportello Unico Socio Sanitario (D.G.R. 55-9323 del 28.07.2008)

Il CISA 12, in linea con quanto previsto all'art. 2 comma 3 dello Statuto Consortile, su delega specifica dei Comuni consorziati e nei limiti delle risorse assegnate dai Comuni stessi, può gestire la funzione di assistenza per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, inseriti in tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie, nonché nei nidi, attivando un servizio adeguato.

Nell'ambito del trasferimento di questa specifica funzione il CISA 12:

1. partecipa alle riunioni del gruppo H di Istituto (GLHI), su invito del Dirigente Scolastico;
2. gestisce in nome e per conto del comune di Nichelino, ed eventualmente dei Comuni che lo richiedono, il servizio di integrazione scolastica e trasporto sia degli alunni disabili, sia di quelli con esigenze educative speciali, di cui alle D.G.R. 18-10723 del 9 febbraio 2009 e 13-10889 del 2 aprile 2009 inseriti nella scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di I grado;
3. cura gli adempimenti relativi alla richiesta di accesso ai contributi regionali (L.R. 28/2007) relativamente ai servizi trasferiti dal Comune, (presentazione progetti e relativi rendiconti);
4. documenta al comune delegante, ai fini del rimborso, le spese di gestione del servizio relative al personale che interviene nella scuola e al personale del consorzio impiegato per la gestione e il coordinamento del servizio di integrazione scolastica.

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TORINO

L'Ufficio Scolastico Regionale con il tramite dell'Ufficio Scolastico Provinciale predispone tutti gli interventi necessari per assicurare e favorire l'integrazione degli alunni con disabilità fin dalla Scuola dell'Infanzia e in particolare:

- a. L'assegnazione di insegnanti specializzati, nei limiti della disponibilità, e non specializzati, per le attività di sostegno, nella misura consentita dalle norme che regolano la gestione dell'organico per ciascun grado di istruzione;
- b. L'attivazione degli strumenti che consentano al Dirigente Scolastico la limitazione del numero degli alunni per sezione o classe, secondo le norme vigenti;
- c. L'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la realizzazione di iniziative di sperimentazione;
- d. L'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici;
- e. Il funzionamento del Gruppo Provinciale Interno (D.M. 122/94, art. 17);
- f. Il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale GLIP (L.N. 104/92, art.15, comma I)

LA SCUOLA

Ciascuna istituzione del Sistema pubblico di istruzione, con il coordinamento del Dirigente Scolastico:

1. garantisce l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado attraverso gli adempimenti previsti dalla L. 104/92 con l'istituzione dei Gruppi Tecnici e del Gruppo H di Istituto:
 - Gruppi Tecnici: sono formati dai docenti del Consiglio di classe, i genitori dell'alunno e gli specialisti; stabiliscono gli obiettivi a medio termine (PDF) e le relative modalità di verifica, gli obiettivi a breve termine e gli strumenti per raggiungerli (PEI) e si ritrovano nel mese di marzo-aprile per verificarne insieme il raggiungimento.
 - Gruppo Lavoro Handicap d'Istituto (GLHI): è composto da insegnanti, genitori, operatori dei servizi e, nelle scuole secondarie di secondo grado, studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal POF. Si riunisce almeno due volte all'anno per:
 - a. individuare le linee guida per l'inclusione degli alunni diversamente abili per la realizzazione del "progetto di vita";
 - b. elaborare progetti d'integrazione d'istituto da inserire nel POF;
 - c. predisporre progetti finalizzati ad ottenere finanziamenti dagli Enti preposti, assistenza all'integrazione scolastica da parte degli enti locali;
 - d. garantire l'applicazione delle buone prassi di integrazione e della qualità della stessa;
 - e. conoscere i nuovi casi in ingresso e i loro Bisogni Educativi Speciali;
 - f. organizzare momenti formativi e di aggiornamento per i docenti ed il personale A.T.A.;
 - g. garantire, attraverso incarichi gestiti nell'ambito dell'organizzazione di istituto, il

- coordinamento delle attività e la partecipazione al polo HC territoriale;
- h. proporre acquisto di libri, software e ausili specifici per "integrazione" su indicazione del dipartimento hc;
 - i. discutere dei casi di disagio sociale, disturbi specifici di apprendimento relativamente ad alunni "non certificati" e individuare strategie per affrontare la situazione.
2. promuove la piena contitolarità e corresponsabilità degli insegnanti di sostegno nella gestione delle attività educative, didattiche ed organizzative e si fa garante della collegialità delle iniziative didattico-educative, della progettazione e della stesura dei documenti di rito (PDF e PEI) da parte del Gruppo Tecnico, che ne valuta i risultati a metà e a fine anno scolastico;
 3. provvede a garantire idonee attività didattiche e strategie educative sia attraverso gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti di classe, sia con forme di organizzazione flessibile delle attività didattiche, lavori in piccolo e grande gruppo, attività di tutoring e cooperative learning e mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per rendere fattiva l'integrazione del soggetto diversamente abile nel gruppo classe. Anche nei casi di handicap grave il Gruppo Tecnico individuerà dei momenti di raccordo con il programma della classe e con le attività della stessa;
 4. garantisce l'accoglienza dell'alunno con disabilità anche attraverso l'organizzazione flessibile del personale in servizio a qualunque titolo nella scuola e la nomina di supplenti temporanei sui posti vacanti in attesa dell'assunzione in servizio dell'avente diritto (conformemente alla normativa vigente) oltre ad incontri periodici con i genitori in modo che si sentano coinvolti e sostenuti nella definizione del percorso di integrazione scolastica e sociale più idoneo dei propri figli;
 5. coinvolge i collaboratori scolastici nella gestione della giornata scolastica dell'alunno con disabilità consistenti in difficoltà di deambulazione e/o di autonomia personale, ferme restando le indispensabili forme di assistenza specifica da parte degli Enti tenuti, affinché tale personale intervenga nei momenti di bisogno: accoglienza ed accompagnamento all'interno dei locali scolastici, spostamento da un'aula scolastica alla palestra o ad altre strutture all'interno o adiacenti alla scuola, utilizzo di specifiche attrezzature di supporto alla disabilità, accompagnamento ai servizi igienici in affiancamento ai docenti di classe/sezione o di sostegno (secondo la normativa vigente);
 6. promuove la continuità/orientamento nell'istruzione/formazione dell'alunno disabile coinvolgendo tutti i soggetti afferenti ad esso (famiglia, scuola, ASL, CISA 12, Comune). Promuove i rapporti con il mondo del lavoro al fine di favorire, dove possibile, l'inserimento dello studente al termine del percorso formativo;
 7. Il referente d'Istituto partecipa ai lavori del Polo HC nell'ambito del quale viene designato il rappresentante di ogni grado di scuola per partecipare alla Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata per la valutazione dei progetti per il servizio di AIS.
 8. usufruisce della consulenza degli operatori dell'Asl su problemi specifici degli alunni con disabilità e sulla gestione delle implicazioni psicologiche e relazionali dell'integrazione;
 9. fornisce all'Ufficio Scolastico provinciale:
 - i dati relativi agli alunni con disabilità
 - le segnalazioni nominative dei medesimi
 - la diagnosi funzionale redatta dall'Asl e dai Servizi Sociali secondo i termini di legge
 - il profilo dinamico funzionale
 - il Piano educativo individualizzato
 - la relazione osservativa
 10. segnala all'Ufficio Scolastico Provinciale il fabbisogno di ore di sostegno proposto dai Gruppi Tecnici ed ai Servizi della Provincia e/o del Comune l'eventuale necessità di personale assistente (vedasi competenze degli EE.LL. e degli Enti gestori dei Servizi Socio-Assistenziali).
 11. aderisce, nei tempi e nei modi stabiliti in seno al GLHI, alle iniziative, proposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale e dall'UTS di Torino, di aggiornamento e confronto sulle tematiche proposte.
 12. ogni scuola aderente al Polo HC, si impegna ad inviare un suo referente agli incontri, il quale riporterà al GLHI le tematiche discusse o i lavori realizzati, pubblicizzando corsi e iniziative

organizzate dal Polo, raccogliendo le informazioni dalla propria scuola, utili per progettare le future attività del Polo.

In particolare, le scuole si impegnano a predisporre e presentare agli Enti preposti progetti a favore degli alunni con disabilità volti al miglioramento della qualità dell'integrazione scolastica ed all'acquisizione di risorse da destinare a tale scopo.

Sul territorio è presente il Polo HC (istituito ai sensi della Lettera Circolare 139 Prot. 3334 del 13 settembre 2001 e Circolare Reg.le n° 694 del 19 dicembre 2001) che promuove la continuità educativa fra i diversi ordini di scuola, dalla Scuola dell'Infanzia alle scuole secondarie di secondo grado; il Polo provvede, nei limiti delle risorse disponibili, all'acquisto dei sussidi destinati agli alunni con disabilità in una logica di rete e promuove iniziative di confronto e formazione.

Le scuole aderenti al Polo, in un'ottica di rete, collaborano in termini di scambio di informazioni su esperienze efficaci di integrazione di qualità realizzate nella propria scuola, raccolgono le diverse esigenze territoriali e progettano insieme l'attività da realizzare nell'anno scolastico. I risultati dei lavori vengono poi messi a disposizione di tutte le scuole aderenti con materiali cartacei e telematici.

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO5

In attuazione della legge 104 del 5/02/92 e del successivo D.P.R. del 24/02/94 e della circolare regionale n° 11/ SAP del 10/04/1995, l'ASL TO5 assicura l'intervento medico, clinico, psicologico e riabilitativo per gli alunni in situazione di handicap attraverso i momenti della presa in carico del minore e della individuazione dell'handicap, della compilazione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, per quanto di competenza.

La Legge 104/92 (Art. 3) specifica che è "persona handicappata chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

La segnalazione all'Azienda ASL deve essere formulata dai genitori anche su indicazione del medico di base o della scuola: dopo un primo colloquio (da effettuare entro 10 giorni) atto a valutare sia la presenza di una probabile situazione di handicap che il consenso dei genitori, si avvia la procedura di certificazione attraverso la compilazione della modulistica relativa alla diagnosi funzionale e l'attività dell'Unità Multidisciplinare.

L'Unità Multidisciplinare è costituita da tre componenti integrata dagli operatori o specialisti coinvolti nel processo di diagnosi e cura del minore disabile.

I componenti sono:

1. il referente del caso
2. l'assistente sociale competente per territorio secondo le indicazioni del Consorzio
3. il pediatra di base secondo la sua disponibilità
4. gli specialisti eventualmente coinvolti nel caso

Il responsabile dell'Unità Multidisciplinare è il responsabile del servizio a cui afferisce il referente del caso:

- servizio di NPI
- oppure
- servizio di Psicologia

Alla diagnosi funzionale segue la stesura del profilo dinamico funzionale a cui partecipa il referente del caso, oltre ai docenti curricolari e di sostegno, la famiglia e il personale specializzato dell'Ente Locale, se esiste. Si prevedono due momenti nel corso dello stesso anno scolastico: uno per la stesura e uno per la verifica.

Il profilo dinamico funzionale sarà aggiornato al passaggio da un ordine di scuola al successivo, nonché all'inserimento nei centri di formazione professionale.

Il PEI è redatto annualmente in modo congiunto dai referenti del caso, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e sempre in collaborazione con i genitori e dal personale specializzato dell'Ente Locale.

In una ottica preventiva e di diagnosi precoce, l'Azienda ASL si impegna ad attuare lo stesso iter con gli educatori degli asili nido, dipendenti dell'Ente Locale, secondo accordi stabiliti precedentemente.

Inoltre un calendario di incontri periodici tra operatori dell'Azienda ASL e docenti verrà stabilito a

seconda delle necessità dei vari casi e con cadenza almeno trimestrale (art. 6 comma 1 D.P.R. 24/02/94). Gli interventi sanitari, terapeutici, riabilitativi e di sostegno ai genitori verranno fatti nelle sedi opportune dell'Azienda ASL TO5. Nei casi particolarmente gravi l'intervento degli operatori sanitari a scuola deve essere concordato a seconda delle esigenze poste dal tipo di handicap. L'Azienda ASL TO5 si dichiara disponibile ad organizzare momenti di formazione e verifica aperti agli operatori della scuola e alle famiglie su richiesta specifica della scuola. Per quanto riguarda la partecipazione degli operatori dell'Azienda ASL TO5 ad ulteriori riunioni dei gruppi di studio e di lavoro non finalizzate alla stesura dei PEI si rimanda all'art. 15 comma 2 della Legge 104/92, compatibilmente con i carichi di lavoro degli stessi operatori e comunque almeno annualmente. Le competenze dell'Azienda ASL TO5 nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni handicappati inoltre si articolano nel seguente modo:

- consulenza nell'ambito neurologico, psichiatrico, fisiatrico
- interventi terapeutici specifici: logopedico, fisioterapico
- intervento di diagnosi psicologica e presa in carico psicoterapeutica per i minori con problematiche psicologiche ed emotivo relazionali
- consultazioni ai genitori dei minori seguiti
- consulenza agli insegnanti per le implicazioni psicologiche e relazionali dell'inserimento dei bambini handicappati
- interventi di prevenzione delle malattie e consulenza per l'individuazione della fornitura gratuita di ausili, presidi e protesi ai minori disabili.

AGENZIE FORMATIVE

Le Agenzie Formative accreditate dalla Regione Piemonte come sede formativa e di orientamento in particolare per le tipologie specifiche "T.d.: Disagio" e "T.H.: Handicap", garantiscono l'integrazione scolastica della persona con disabilità nei corsi specifici e con azioni di sostegno per l'inserimento nelle classi; le attività sono completamente finanziate dalla Regione Piemonte o dalla Provincia di Torino con specifici Bandi e fondi pubblici.

1. Si impegnano ad inserire nei Corsi di Formazione Professionali integrati e specifici, previo finanziamento e ai sensi delle Direttive regionali e dei Bandi provinciali sulla Formazione Professionale, gli allievi con disabilità per i quali è stato accertato l'handicap in riferimento a quanto richiamato dall'art. 12 par. 5) e 6) della legge 104 del 05.02.1992 e art. 2 del D.L. 27/08/1993, convertito il Legge n. 423 il 27.10.1993 e, per i corsi di Formazione al Lavoro, i disabili con invalidità civile sup. al 46%, collocabili ai sensi della L.68/99.
2. Collaborano con le Istituzioni Scolastiche, le strutture SocioAssistenziali e Sanitarie del territorio e gli Enti Locali per predisporre e realizzare un processo di orientamento idoneo a stabilire le effettive potenzialità degli allievi con disabilità onde proporre ed indirizzare ad una scelta corretta del Corso in cui inserirli.
3. Accettano la segnalazione dei soggetti durante tutto l'arco dell'anno al fine di monitorare costantemente il fabbisogno formativo territoriale; le preiscrizioni ai corsi in catalogo vengono definite a partire dal mese di gennaio precedente l'anno d'inizio delle attività.
4. Richiedono il finanziamento per le attività richieste dagli Enti firmatari dell'accordo o direttamente dagli utenti con disabilità nell'ambito delle principali Direttive Regionali o Bandi Provinciali che prevedono: A) Corsi Specifici Strutturati: destinati a disabili ultra diciottenni: "Formazione al Lavoro" (FAL) annuale di 200 – 800 ore e "Prelavorativo" biennale o triennale di 1200 – 2400 ore; B) Azioni di sostegno per l'integrazione di disabili in corsi normali di F.P. rivolte ad allievi 14 -18enni, rientrano nel Bando Provinciale riguardante l'assolvimento dell'Obbligo d'Istruzione; il numero massimo di inserimenti è di 3 allievi/e per corso.

5. Per finalizzare correttamente e dare maggiore incisività agli interventi nei percorsi integrati, definiscono i Percorsi Formativi Individualizzati (P.F.I.) con obiettivi coerenti allo sviluppo delle capacità lavorative dei singoli soggetti. Tali percorsi prevedono la certificazione finale del raggiungimento di standard minimi di competenze di base e professionali (attestati di frequenza con profitto, qualifica professionale) così come previsto dagli standard formativi regionali.
6. I referenti delle Agenzie Formative del territorio elaborano e aggiornano la "Mappa orientativa territoriale" delle Agenzie formative esistenti, per offrire l'informazione orientativa sui vari indirizzi professionali e le caratteristiche corsuali agli utenti, alle famiglie e agli insegnanti che seguono i disabili nei vari percorsi di studio.
7. Le attività vengono svolte ricercando anche le più opportune soluzioni tecnologiche per il superamento dei limiti imposti dalla disabilità in vista della possibile collocazione lavorativa. In particolare i corsi devono essere il più possibile realizzati in collaborazione con il Centro per l'Impiego e con il Servizio Inserimenti Lavorativi per consentire un effettiva opportunità di sbocco occupazionale dei disabili, ai sensi della L.68/99.
8. pianificare l'eliminazione delle barriere architettoniche, garantendo comunque la fruibilità delle strutture agli alunni diversamente abili.

Art. 5 - DURATA DELL' ACCORDO

1. Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 6 - PUBBLICITÀ

1. I firmatari del presente accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata, con i mezzi a disposizione, dei termini dell'accordo stesso, al fine di favorire l'utilizzazione da parte degli aventi diritto.
2. Il presente verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Comune capofila.